

VOLKSWAGEN LEASING GMBH

GARANZIA CONVENZIONALE DI 12 MESI AI SENSI DEGLI ARTT. 128, COMMA 2, LETT. D) E 133 DEL D. LGS. N. 206 DEL 6 SETTEMBRE 2005 (CODICE DEL CONSUMO)

La Garanzia Convenzionale viene proposta da Volkswagen Leasing GmbH (Venditore) per assicurare al cliente (di seguito Acquirente), un adeguato servizio di assistenza. È uno strumento di post-vendita che intende dare tranquillità e sicurezza all'Acquirente nei dodici mesi successivi alla consegna del veicolo usato. La Garanzia Convenzionale, ai sensi dell'art. 133, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (di seguito Codice del Consumo), lascia impregiudicati i diritti dell'Acquirente-Consumatore previsti dagli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

I. PREMESSA

La presente garanzia è parte integrante del suo contratto d'acquisto e prevale su ogni altra pattuizione scritta o verbale eventualmente in contrasto. Nella ipotesi che Lei riscontrasse difetti nell'Autoveicolo, il Venditore tratterà il suo reclamo con correttezza ed equità applicando le seguenti regole.

II. OGGETTO

- 1 - L'Autoveicolo viene venduto all'Acquirente nello stato di fatto e nelle condizioni generali di usura in cui si trova, come accettato dallo stesso Acquirente all'atto della sottoscrizione della "Proposta di contratto per l'acquisto di autoveicolo usato", di cui la presente garanzia costituisce parte integrante.
- 2 - Il valore complessivo degli equipaggiamenti è convenzionalmente fissato al 5% del prezzo complessivo del veicolo ai fini della valutazione economica dei possibili rimedi a difetti da Lei riportati.
- 3 - Nel caso che sia installato un antifurto di tipo satellitare la funzionalità del servizio non è oggetto di valutazione in quanto dipende dalle sue scelte relativamente al gestore del servizio.
- 4 - Il Venditore Le garantisce che la percorrenza indicata dal contachilometri della vettura non è stata alterata dal momento che la vettura è entrata sotto la sua responsabilità.
- 5 - Il Suo veicolo proviene dal noleggio lungo termine ed è stato immatricolato per la prima volta in Italia.

III. DURATA

Il termine della Garanzia sarà di **12 mesi** a decorrere dalla **data di consegna del veicolo**. Per difetti che Lei riscontrasse entro la scadenza, Lei avrà, a norma di legge, 2 (due) mesi dalla data della scoperta del difetto per presentare reclamo.

IV. ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA

La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano.

V. CONTENUTO

- 1 - Il Venditore Le garantisce che la percorrenza indicata dal contachilometri della vettura non è stata alterata dal momento che la vettura è entrata sotto la sua responsabilità. Ove riscontri un difetto di conformità al contratto di vendita del veicolo, Lei potrà presentare reclamo anticipandone comunicazione via email all'indirizzo remarketing@vwfs.com.
 - 2 - Eventuali malfunzionamenti conosciuti dal venditore verranno indicati sulla "certificazione di stato d'uso".
 - 3 - Il Venditore Le indicherà, entro il decimo giorno lavorativo seguente quello di presentazione del reclamo, le sue argomentazioni nei confronti del reclamo, indicando se può essere accolto e quali rimedi possono essere proposti, a termini di legge.
 - 4 - In nessun caso Le verranno rimborsati interventi non previamente autorizzati.
- Nel caso si renda necessario un intervento di Officina per la eliminazione del difetto il Venditore si riserva di indicare l'Officina a cui affidare la eliminazione del difetto stesso.
- 5 - Nel caso che il difetto non sia eliminabile in tempi e costi ragionevoli, il Venditore Le potrà proporre un rimborso parziale del prezzo di vendita, con i seguenti criteri:
 - nel caso che il difetto riguardi un equipaggiamento del veicolo, il valore massimo rimborsabile è la percentuale del prezzo di vendita fissata al punto 2 della Parte II (Oggetto) delle presenti Condizioni Generali di Garanzia
 - nel caso che il difetto riguardi parti essenziali del veicolo, il limite di rimborso è pari al 33% del valore del veicolo al momento della segnalazione al Venditore del difetto secondo le valutazioni Eurotax blu.

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES è un marchio di VOLKSWAGEN LEASING GMBH

VOLKSWAGEN LEASING GMBH

Sede secondaria
di Milano
Via Privata Grosio, 10/4
I - 20151 Milano
Tel: +39 02 339267881

Sede secondaria
di Verona
Via G.R. Gumpert, 1
I - 37137 Verona
Tel: +39 045 8091895

Sede secondaria
di Bolzano
Corso Libertà, 119
I - 39100 Bolzano
Tel: +39 0471 261332

Sede secondaria
di Trento
Via Alto Adige, 30
I - 38121 Trento

R.E.A. Milano 1564471
R.E.A. Verona 291000
R.E.A. Bolzano 203521
R.E.A. Trento 243095
COD.FISC./PART. IVA/
N. ISCRIZIONE R.I. 12549080153

Sede Legale
VOLKSWAGEN LEASING GMBH
Gifhorner Strasse, 57
D - 38112 Braunschweig
Capitale sociale: € 76.003.950
PEC: volkswagenleasing@postacert.cedacri.it

VOLKSWAGEN LEASING GMBH

VI. LIMITI

1 - Si precisa, per dovuta correttezza, che la sostituzione di lampadine di ogni tipo, olio, filtri in genere, minuteria varia, piccola componentistica elettrica, fascette, manicotti, guarnizioni, cuffie in gomma, etc. rientra nei normali interventi di manutenzione.

2 - Lei dovrà provvedere a far eseguire gli interventi come previsto dal piano di manutenzione redatto dal costruttore in accordo alle scadenze indicate, in quanto possono riguardare la sicurezza di marcia e / o la possibilità di anomalie nel veicolo di cui il Venditore non potrà essere responsabile in alcun modo.

3 - Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era a conoscenza di un eventuale difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.

4 - Ai sensi di legge, per l'applicazione della Garanzia legale è condizione essenziale il corretto uso del veicolo da parte Sua definito come segue:

- La mancata effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la sostituzione della cinghia di distribuzione con annessi tendicinghia) esclude dalla responsabilità del Venditore le eventuali anomalie conseguenti.
- La mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui al precedente punto VI.2 esclude dalla responsabilità del Venditore le eventuali anomalie conseguenti.
- Le indicazioni del costruttore relativamente alla condotta da seguire in caso di anomalie segnalate dalla strumentazione di bordo (pressione olio insufficiente, alta temperatura liquido, etc.) dovranno essere da Lei o dal conducente del Suo veicolo scrupolosamente seguite. Inoltre, durante i primi 1.500 Km di percorrenza si raccomanda di evitare utilizzi particolarmente gravosi del veicolo.
- Nel caso che il veicolo sia equipaggiato con trazione sulle quattro ruote o appartenga alle categorie denominate "SUV" o "FUORISTRADA" la circolazione fuori strada avverrà in ogni caso sotto la sua responsabilità in particolare per quanto riguarda aspirazione d'acqua nel motore a seguito di guadi, di tratti allagati, urti contro ostacoli naturali, ribaltamento. Per la circolazione su strade innevate o ghiacciate Lei dovrà comunque seguire le prescrizioni delle autorità relativamente all'uso di catene od altri dispositivi idonei.

5 - Non sono coperti da garanzia tutti i particolari soggetti ad usura quali a titolo esemplificativo e non esaustivo pastiglie e dischi dei freni, linea di scarico e catalizzatore, frizione e volano, giunti, cuscinetti ecc.

6 - La garanzia legale di conformità è applicabile strettamente all'Acquirente e resta esclusa ogni responsabilità del Venditore verso terzi ai quali il veicolo fosse ceduto durante il periodo di garanzia.

7 - La garanzia non prevede rimborsi a nessun titolo per spese sostenute per traino a mezzo carro attrezzi; altresì non prevede indennizzi di nessuna natura a seguito del fermo del veicolo garantito.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Composizione extragiudiziale delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della presente **Garanzia o del presente Contratto** nonché di eventuali loro successive modificazioni e/o integrazioni, potrà essere sottoposta ad un Organo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo scelto fra quelli costituiti, ai sensi dell'art.2.4 della legge 29.12.1993 n. 580, dalla Camera di Commercio di Milano.

L'arbitrato potrà essere avviato anche in via telematica. In difetto, avrà sede in Milano.

In ogni caso l'arbitrato dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 141 del D. Lgs. n. 206/2005.

Composizione giudiziale delle controversie (Foro competente e Legge applicabile)

Per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o sorte in relazione allo stesso, qualora il Cliente sia da qualificarsi come consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sarà competente il Foro di residenza o domicilio del Cliente, negli altri casi sarà competente il Foro di Milano. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.

Per la presentazione di eventuali **reclami per vizi o difformità del veicolo, entro 60 giorni dalla scoperta**:

- Anticipare la segnalazione tramite email a remarketing@vwfs.com ;
- Inviare comunicazione a mezzo raccomandata A.R. a: Volkswagen Leasing GmbH - Via Grosio 10/4 20151 Milano - c.a. Ufficio Remarketing

Per informazioni contattare: Ufficio Remarketing Volkswagen Leasing GmbH – tel. 02 33027 300

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES è un marchio di VOLKSWAGEN LEASING GMBH

VOLKSWAGEN LEASING GMBH

Sede secondaria
di Milano
Via Privata Grosio, 10/4
I - 20151 Milano
Tel: +39 02 339267881

Sede secondaria
di Verona
Via G.R. Gumpert, 1
I - 37137 Verona
Tel: +39 045 8091895

Sede secondaria
di Bolzano
Corso Libertà, 119
I - 39100 Bolzano
Tel: +39 0471 261332

Sede secondaria
di Trento
Via Alto Adige, 30
I - 38121 Trento

R.E.A. Milano 1564471
R.E.A. Verona 291000
R.E.A. Bolzano 203521
R.E.A. Trento 243095
COD.FISC./PART. IVA/
N. ISCRIZIONE R.I. 12549080153

Sede Legale
VOLKSWAGEN LEASING GMBH
Gifhorner Strasse, 57
D - 38112 Braunschweig
Capitale sociale: € 76.003.950
PEC: volkswagenleasing@postcert.cedacri.it